

Originale

Ordinanza Sindacale

N. **000045** data **18/10/2024**

Classifica **0006.0009**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA di materiale in amianto - immobile sito in via ... OMISSIS...

Il Sindaco

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 7/09/2018 ad oggetto: "*Ordinanza contingibile ed urgente per la bonifica di materiale in amianto- immobile sito in Via ...OMISSIS...*" con cui, in riferimento al condominio in argomento, distinto al catasto fabbricati con il foglio 24 particella ...OMISSIS...- sub 1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14-16, si "*Ordina al Sig...OMISSIS..., nato a San Benedetto del Tronto il ...OMISSIS..., in qualità di amministratore....a provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza n. 51/2018, alla bonifica della copertura dell'immobile in cui è stata accertata la presenza di amianto, secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994*";

RICHIAMATA la nota della Polizia Locale prot. n. 84361 del 22.12.2019 con cui è stato trasmesso il Verbale di inottemperanza, a questo Ente ed anche alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, a quanto ingiunto dall'Ordinanza Sindacale n. 51/2018, a seguito degli accertamenti effettuati presso il predetto immobile sito in Via ...OMISSIS..., che hanno evidenziato: "*...che la copertura in cemento amianto del predetto fabbricato ed i comignoli, anch'essi in cemento amianto, risultano ancora esistenti e non sono stati sottoposti ad alcun intervento di bonifica secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate dal D.M. 06/09/1994*";

VISTA la relazione di servizio della Polizia Locale prot. n. 57476 del 25/07/2024 (trasmessa a questo Ente ed al Medico Direttore del Dipartimento AST di Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto), riguardante l'accertamento di natura ambientale effettuato presso il fabbricato sito a San Benedetto del Tronto in Via ...OMISSIS... angolo Via ...OMISSIS... (C. F. ...OMISSIS...), contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 24 particella ...OMISSIS..., "*...con copertura di onduline e n. 1 canna fumaria in cemento amianto, come già indicato nella nota del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Area Vasta 5, prot. n. 43629 del 08.06.2018....si invitano i Settori in indirizzo a valutare di poter effettuare un sopralluogo presso la suddetta copertura finalizzato alla caratterizzazione della composizione ed alla verifica dello stato di conservazione della stessa.*"

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno, prot. n. 69419 del 02/08/2024 (ns. prot.n. 66897 del 03/09/2024) ad oggetto "*Fabbricato del condominio sito a San Benedetto del Tronto ...OMISSIS..., angolo ...OMISSIS... - Materiale contenente amianto – Proposta provvedimento sindacale urgente, a tutela della salute pubblica, di prescrizione misure di sicurezza di cui alla Legge 257/92 e DM 6/09/1994.*", riferita al sopralluogo della Polizia Locale prot. n. 57476 del 25/07/2024, sopra richiamato, con cui: "*... si propone all'Autorità Sanitaria Sindacale di emanare, a tutela della salute pubblica una nuova Ordinanza contingibile ed urgente nei confronti dell'Amministratore condominiale del fabbricato sito a S. Benedetto del Tronto in Via...OMISSIS... angolo Via...OMISSIS..., affinché provveda senza ritardo alla bonifica del materiale contenente amianto posto sul tetto di copertura del citato fabbricato, prediligendo la bonifica per rimozione secondo le procedure di cui al DM 06/09/1994 ed al Decreto Dirigente Servizio Sanità Marche n. 33 del 30/01/2003.*

VISTA la nota della Polizia Locale prot. n. 66897 del 3/09/2024 che, facendo riferimento alle sopra richiamate relazione di servizio della Polizia Locale prot. n. 57476 del 25/07/2024 e nota del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ascoli Piceno prot. n. 69419 del 02/08/2024 (ns. prot.n. 66897 del 03/09/2024), a seguito di accertamenti esperiti in data 24 luglio 2024, presso il fabbricato in argomento sito a San Benedetto del Tronto in via...OMISSIS... (C.F. ...OMISSIS...): "*...si rilevava un aggravamento della copertura del tetto, rispetto a quanto riportato negli atti dell'ultimo sopralluogo relativi "ALL'ANNOTAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA R.P.G. N. 116/2019 – PROT.84360 DEL 22.12.2019, TRASMESSA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO. In particolare si evidenziavano rotture sulle lastre di copertura, di cui una sul lato nord-ovest prospiciente la terrazza del fabbricato a confine, ...oltre ad altra piccola rottura sul fronte*

sud. Alla luce di quanto sopra descritto si propone l'emissione di una Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, a carico dell'amministratore pro-tempore del condominio di via ...OMISSIS..., per la bonifica di materiale in amianto, a tutela della salute pubblica.”;

DATO ATTO che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che “I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 3 ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale” ed all'art. 3 che “In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale”;

VISTO quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO- *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: “... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale”;

DATO ATTO che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a)Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-duodecies. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b)Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”);

c)Confinamento: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che “Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto”indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

VISTI

- la legge n° 257/92 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999 recante “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro”,in particolare l'art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto);

-l'Allegato D al Decreto del Dirigente Servizio Sanità n. 33 del 30/01/2003 “piano Regionale Amianto – Indirizzi operativi in presenza di materiali contenenti amianto (MCA);

-Decreto del dirigente della posizione di funzione prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro n.28/SPU del 14/11/2017 della Regione Marche;

- D.M. 29/07/2004 n. 248;

- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;

- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 “Testo Unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 *ess.mm.ii.*;

VISTA la suddetta relazione della Polizia Locale prot. n. 57476 del 25/07/2024 nella quale risulta individuato l'Amministratore pro-tempore del condominio in esame, domiciliato per la carica a San Benedetto del Tronto in Via ...OMISSIS...:

-...OMISSIS..., nato a San Benedetto del Tronto il ...OMISSIS..., in qualità di amministratore del condominio sito in questo Comune in via ...OMISSIS... contraddistinto al catasto fabbricati al foglio 24 particella ...OMISSIS... del catasto fabbricati (C.F. ...OMISSIS...);

RAVVISATA quindi l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalle sopra citate proposte dell'AST di Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto e relazione della Polizia Locale), a tutto danno e il pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente) e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Ast di Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto e dalla Polizia Locale di San Benedetto del Tronto;

ORDINA

Alla S.V., Sig. ...OMISSIS..., nato a San Benedetto del Tronto il ...OMISSIS..., in qualità di amministratore del condominio sito in questo Comune in via ...OMISSIS... (C.F. ...OMISSIS...), a:

provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica della copertura dell'immobile sito in via ...OMISSIS... di questo Comune, distinto al Catasto Fabbricati: foglio 24 particella ...OMISSIS... del catasto fabbricati (C.F...OMISSIS...), in cui è stata accertata la presenza di amianto – prediligendo la bonifica per rimozione secondo le procedure di cui al D.M. 06/09/1994 ed al Decreto Dirigente Servizio Marche n. 33 del 30/01/2003;

Le idonee operazioni di bonifica (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, iscritta nell' apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it (categoria 10 A), nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003 e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del piano di lavoro.

Quest'ultimo dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 20 giorni dalla notificazione del presente atto, mediante invio di un originale all'AST di Ascoli Piceno Dipartimento di U.O.C.di Igiene e Sanità Pubblica e di una copia al Comune di San Benedetto del Tronto - Area Gestione del Territorio – Servizio Qualità dell'Ambiente - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. protocollo@cert-sbt.it).

Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dalla competente Azienda Sanitaria Territoriale ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all' AST(Azienda Sanitaria Territoriale) di Ascoli Piceno Dipartimento di U.O.C.di Igiene e Sanità Pubblica ed all'Area Gestione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Qualità dell'Ambiente - Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec.protocollo@cert-sbt.it - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;

AVVERTE CHE

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Gestione del Territorio, Servizio Qualità dell'Ambiente, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124,

3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, a:

La S.V. ...OMISSIS..., in qualità di amministratore del condominio sito in questo Comune in via ...OMISSIS...(C.F. ...OMISSIS...) e domiciliato per la carica presso il proprio studio professionale sito in Via ...OMISSIS... a San Benedetto del Tronto indirizzo P.E.C....OMISSIS...

- trasmessa per quanto di rispettiva competenza:

1. All'AST di Ascoli Piceno/San Benedetto del Tronto Dipartimento di U.O.C.di Igiene e Sanità Pubblica;
2. Al locale Comando di Polizia Locale per la vigilanza sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
SPAZZAFUMO ANTONIO¹

¹Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto Ordinanza Sindacale

<p>Id.109 <i>data</i> 17/10/2024</p>	<p>Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA di materiale in amianto - immobile sito in via ... OMISSIS...</p>
--	---

VISTO: IL DIRIGENTE
GIANTOMASSI GIORGIO